



COMUNE DI MEANA SARDO

PROVINCIA DI NUORO

**Regolamento Comunale concessione contributi a
Enti e Associazioni**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 11 del 14/03/2009

Art. 1 – Oggetto

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune nell'esercizio della propria autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e l'Art. 22 della Legge 30 Dicembre 1991 n. 412 e successive modificazioni, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed alla promozione del suo sviluppo.

Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente Regolamento i contributi finanziari, le attribuzioni di benefici economici e la concessione di patrocini.

Art. 2 – Osservanza

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.

La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme regolamentari.

Art. 3 - Finalità degli interventi

Il comune può intervenire con la concessione di contributi sovvenzioni sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, e del programma di ripartizione dei fondi approvato dalla Giunta a favore di Enti ed associazioni pubbliche e private che operano per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico :

1. Assistenza e sicurezza sociale;
2. Iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
3. Istruzione, formazione e cultura;
4. Promozione della pratica dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero;
5. Sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
6. Tutela del paesaggio;
7. Valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa,

testimonianza di solidarietà in situazioni di gravi eventi e/o calamità. Tali interventi saranno decisi e deliberati dalla Giunta Comunale.

L'amministrazione informerà la concessione dei contributi :

- Alla trasparenza e pubblicità dei procedimenti e dei criteri di assegnazione;
- All'utilità in ordine allo sviluppo socio-economico della comunità;
- Alla rendicontazione dei contributi concessi.

Art. 4 – Destinatari

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta dalla Giunta:

1. Per enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione e dell'immagine del Comune;

2. Per Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica che effettuino in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscano patrimonio;

3. In via secondaria e con carattere di straordinarietà per associazioni non riconosciute e comitati che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative e svolgano attività di valore sociale, culturale e sportivo a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del Comitato deve, comunque, risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti regolarmente sottoscritto prima della richiesta presentata al comune.

Art. 5 – Interventi straordinari e per i Giovani

Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art.3, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentati.

Il comune può destinare, in conformità a quanto disposto dalla normativa di riferimento, un importo non superiore allo 0,80 % della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale. Limitatamente alla finalità di sostegno e promozione di nuove ed occasionali attività

d'aggregazione giovanile la Giunta Comunale, può concedere contributi anche prescindendo dall'acquisizione di parte della documentazione di cui ai successivi articoli.

Art. 6 - Tipologia dei contributi

I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi :

- per l'attività ricorrente di Enti e Associazioni;
- per manifestazioni, interventi o iniziative;
- per attività svolte con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

La concessione di contributi, benefici e patrocini di cui al presente regolamento è competenza esclusiva della Giunta Comunale. Le manifestazioni realizzate con il contributo del Comune dovranno recare nei manifesti e/o locandine , la dicitura della collaborazione finanziaria dell'Ente.

Art. 7 - Contributi annuali ad enti e associazioni

La domanda per la richiesta di contributi deve essere redatta su apposito modulo (allegato 1) e firmata dal rappresentante legale entro il 28 febbraio di ciascun anno e corredata dalla seguente documentazione:

- Relazione illustrativa delle manifestazioni proposte e previste;
- Bilancio preventivo finanziario delle manifestazioni e/o attività proposte e relative fonti di finanziamento;
- Curriculum e scheda conoscitiva dell'associazione, solo per la prima volta;

Art. 8- Spese ammesse

Sono ammesse a contributo tutte le spese per l'organizzazione e realizzazione delle varie attività finanziate ad eccezione di quelle per la realizzazione delle strutture stabili, di spese legali, di spese sostenute per il pagamento di polizze fideiussorie. In ordine alle spese di rappresentanza è concesso l'utilizzo del contributo nella misura massima del 10%.

Art. 9 – erogazione dei contributi

La Giunta esamina le richieste per la concessione dei contributi annuali finalizzate al sostegno della normale attività sociale delle associazioni, ecc. entro il 15 Marzo. L'ufficio competente provvederà all'erogazione del 70% del contributo concesso dalla Giunta, a titolo di anticipazione entro il 31 Marzo successivo e il restante 30 % dietro presentazione di regolare rendicontazione. Qualora il rendiconto risultasse inferiore al preventivo di spesa dell'iniziativa finanziata, il contributo

verrà decurtato della percentuale corrispondente a detto risparmio di spesa. In quest'ultimo caso, l'associazione gruppo o comitato, potrà inserire eventuali somme percepite in più rispetto alla percentuale di copertura finanziaria calcolata dagli uffici comunali, nei programmi dell'annualità successiva, pena la restituzione di dette somme alle casse comunali.

Nel caso di singole manifestazioni il contributo verrà erogato con tempi e modalità che verranno valutate dalla Giunta caso per caso e a seguito di precise richieste da parte delle singole associazioni o comitati organizzatori.

E' facoltà della Giunta accogliere eventuale istanze di modifica dei programmi già finanziati, che per cause non attribuibili alla volontà dell'associazione, non possono essere attuati.

Entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato assegnato il contributo, il rappresentante legale del gruppo, associazione o ente beneficiario del contributo, dovrà inoltrare un consuntivo spese e dichiarazione sostitutiva con la quale attesti l'uso legale e regolare dei fondi ottenuti e che le manifestazioni per le quali ha ottenuto il contributo, siano state regolarmente svolte (allegato2), i documenti attestanti le spese sostenute dovranno essere tenuti nella sede dell'associazione a disposizione dell'ente erogatore del contributo. Solo dopo aver ottemperato regolarmente a detti adempimenti, i soggetti interessati riceveranno dagli uffici competenti, entro 21 gg dalla data di presentazione dei suddetti documenti, il rimanente 30% del contributo. In assenza di detti adempimenti non verranno prese in considerazione le domande di contributo presentate dai soggetti inadempienti, per gli anni successivi a quello interessato dal contributo concesso e si procederà al recupero delle somme assegnate.

Il Comune darà comunicazione formale sulla concessione dei contributi.

Art. 10 – Deroghe

Le scadenze previste possono essere derogate da delibera di Giunta quando lo ritenga necessario.

Art. 11 - Allegati

Del presente regolamento fanno parte :

1. allegato 1 (Domanda di contributo)
2. Allegato 2 (dichiarazione su regolare attuazione)

Art. 12- Pubblicità

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio del comune per giorni quindici decorso il quale è esecutivo a tutti gli effetti.

Al regolamento sarà data ampia pubblicità.

